

Allegato "A" al n.

di raccolta

## S T A T U T O

### CAPITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) È costituita un'Associazione con la denominazione:

**"NATALE CON GLI AUTORI".**

2) L'associazione ha sede in Milano (MI) in viale Gian Galeazzo, 16 - 20136.

3) La durata della Associazione è stabilità a tempo indeterminato.

### CAPITOLO II

#### FINALITÀ

4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di **solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione della scrittura-lettura;** organizzando eventi, happening, mostre, attività ludiche e/o culturali, creando contest, o iniziative simili, in compagnia di autori (scrittori, giornalisti, opinion maker del mondo letterario) italiani e non, che partecipano gratuitamente e volontariamente come i protagonisti di ogni edizione di Natale con gli Autori, a sostegno delle diverse iniziative (ogni anno almeno una diversa nel periodo natalizio). L'associazione

opera a sostegno delle maggiori iniziative benefiche, come inclusione sociale, assistenza sanitaria, ricerca medico-scientifica, rispetto dell'ambiente, cultura dell'infanzia e collabora altresì con grandi e piccole Onlus e Ong per il raggiungimento di obiettivi comuni; in primis per comunicare valori comuni.

L'associazione non persegue scopi di lucro, gli utili o altre eventuali riserve di capitale (presumibilmente ricavati da donazioni e/o sponsorizzazioni) sono utilizzati solo ed esclusivamente a sostegno delle attività istituzionali e di promozione delle attività benefiche. Tuttavia l'associazione potrà svolgere attività accessorie, mediante raccolta fondi, vendita di gadget, o altro, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo.

### **CAPITOLO III**

#### **MEMBRI**

5) Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che lo richiedano per iscritto al Consiglio di Amministrazione e che, se in possesso dei requisiti specificati nel Regolamento dell'Associazione, abbiano ricevuto dichiarazione scritta di ammissione da parte del

Consiglio di Amministrazione e che abbiano versato la quota associativa.

**6)** L'Associazione avrà le seguenti classi di membri:

a) Membri fondatori;

b) Membri attivi;

c) Membri onorari.

Sono Membri fondatori tutte le persone che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Membri attivi tutte le persone che il Consiglio di Amministrazione accetterà come tali nell'Associazione.

Sono Membri onorari tutte le persone che per la loro attività e per i loro meriti in favore dell'Associazione verranno così nominati dall'Assemblea Generale. I Membri onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e non hanno voto nell'Assemblea Generale, alle cui riunioni possono partecipare ed effettuare interventi.

**7)** La qualità di Membro si perde per:

a) violazione delle norme dello Statuto o del Regolamento interno;

b) rinuncia presentata per iscritto al Consiglio di

Amministrazione nei termini indicati nel Regolamento interno dell'Associazione;

c) mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine indicato dal Regolamento dell'Associazione;

d) motivata comunicazione del Consiglio di Amministrazione;

e) per decesso.

#### **CAPITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE**

**8)** L'Amministrazione dell'Associazione è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri che durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, cui è attribuita la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione.

**9)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

**10)** Il Consiglio di Amministrazione:

- redige il bilancio annuale;

- propone all'Assemblea i programmi e il budget annuali dell'Associazione;

- amministra il patrimonio dell'associazione;
- redige il Regolamento interno dell'Associazione e vigila sul rispetto delle sue regole;
- è competente per l'Ammissione o l'Esclusione degli associati, in base alle norme contemplate nel Regolamento stesso;
- convoca le sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale;
- nomina al proprio interno un Presidente e può delegare uno o più Consiglieri per determinati atti o categorie di Atti.

**11)** Sono compiti del Presidente:

- presiedere le sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale;
- rappresentare l'Associazione, anche in giudizio.

In caso di impossibilità, il Presidente può delegare un altro membro del Consiglio di Amministrazione a rappresentare l'Associazione per singoli incarichi o a svolgere categorie di atti.

## **CAPITOLO V**

### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

**12)** L'Assemblea Generale è composta da tutti i Membri Attivi e Fondatori.

**13)** L'Assemblea Generale si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ordinariamente una volta

all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione; straordinariamente quando sia convocata dal Consiglio di Amministrazione per modifiche statutarie e altre decisioni che esuberino l'ordinaria amministrazione.

L'Assemblea Generale vota con le maggioranze di cui all'art. 21 del Codice Civile.

**14)** Ogni membro dell'Associazione, che non possa assistere a qualsiasi seduta dell'Assemblea Generale per giustificati motivi, potrà farsi rappresentare per iscritto da un altro membro, che può avere solo una delega.

**15)** L'Assemblea Generale:

- elegge, sostituisce e depone i membri del Consiglio di Amministrazione;
- approva o riforma le norme dello Statuto;
- approva il Bilancio annuale, i programmi e i budget annuali predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissa la quota contributiva annuale dei membri e la loro quota di iscrizione;
- ha la competenza in merito alle decisioni di straordinaria amministrazione che le sono sottoposte per approvazione dal Consiglio di

Amministrazione.

## **CAPITOLO VI**

### **DEL PATRIMONIO**

**16)** Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- le quote di iscrizione e annuali versate dai Membri;
- eventuali donazioni, eredità, lasciti, contributi da parte di membri o terzi;
- tutti i beni mobili e immobili che vengano acquistati e i redditi provenienti dai medesimi ai sensi della legge.

**17)** Il patrimonio viene amministrato dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea Generale per le operazioni di maggior rilievo che non rientrino nell'ordinaria amministrazione.

## **CAPITOLO VII**

### **SCIoglIMENTO**

**18)** L'Associazione potrà sciogliersi solo per disposizioni di legge o per scioglimento deciso dall'Assemblea Generale che delibera con le maggioranze indicate all'art.21 comma 3 del codice civile

**19)** Nel caso di scioglimento dell'Associazione, verrà nominato un Collegio di liquidatori composto

da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale Straordinaria che decide lo scioglimento.

I beni che avanzeranno dopo il pagamento di tutti gli impegni verranno destinati a un ente di beneficenza o culturale che sarà indicato dall'Assemblea Generale.

## **CAPITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**20)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**21)** Per modificare il presente Statuto occorre il voto favorevole di non meno del sessanta per cento dei Membri presenti nell'Assemblea Generale convocata a tale fine.

**22)** Tutto quanto non previsto dal presente Statuto verrà stabilito nel Regolamento Interno dell'Associazione che dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Generale.

**23)** L'Associazione sarà regolata dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle altre disposizioni di legge applicabili.